## CONTRIBUTI - contratti “particolari” e domanda di riduzione

Considerato il moltiplicarsi delle ipotesi di contratto si è tentato, in questa sede, di riepilogarle tutte, indicando per ognuna i peculiari problemi applicativi. Occorre evidenziare, quale premessa di carattere generale, che, per il caso di esercizio di attività professionale, **ciò che consente all’iscritto di richiedere la riduzione contributiva fino alla misura dell’85% o il contributo di solidarietà è la presenza di un obbligo di contribuzione a favore di un Ente di previdenza obbligatorio ulteriore rispetto all’ENPAF**.

Nota: nel caso di prestazione professionale in costanza di disoccupazione (centro per l’impiego), questa può essere mantenuta fino al raggiungimento della somma di € 4.800 lordi annui

### Contratto di lavoro a tempo determinato.

Si tratta di una forma giuridica tradizionale che conferisce il diritto alla **riduzione contributiva** fino alla scadenza del rapporto e consente di ottenerla per l’intero anno qualora la durata del contratto (o la sommatoria di più contratti) copra la maggior parte dell’anno o del periodo di iscrizione. È importante ricordare che successivamente al termine del contratto l’iscritto, per conservare la riduzione in atto, deve comunicare all’ENPAF, producendo la relativa documentazione, quale sia il proprio status lavorativo (ad esempio, se il contratto è stato prorogato o convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Nel caso in cui non vi sia stata prosecuzione lavorativa è preferibile l’iscrizione al Centro per l’impiego che consente di conservare la riduzione contributiva come disoccupato fino al momento in cui l’iscritto non trovi una nuova occupazione.

### Contratto di apprendistato

E’ un particolare contratto di lavoro a tempo determinato, di durata massima triennale, caratterizzato da un contenuto formativo (l’età del lavoratore deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni); il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per l’attività svolta, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Ai fini della contribuzione ENPAF la disciplina è identica a quella del contratto di lavoro a tempo determinato.

### Contratto di lavoro autonomo con apertura di partita IVA

Per quanto possa risultare problematica e al limite della violazione delle norme sul lavoro subordinato, la configurazione di un simile tipo di rapporto nel caso in cui esso venga inserito nell’ambito di un’organizzazione aziendale, tuttavia, esso comporta, ai fini ENPAF, l’applicazione della quota contributiva in misura intera ove, nell’ambito dello stesso, si configuri lo svolgimento di attività professionale, atteso che, in questa ipotesi, non è previsto il versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria ulteriore alla Gestione Separata INPS. Nel caso in cui non vi sia svolgimento di attività professionale, invece, l’aliquota di riduzione contributiva massima applicabile è quella del 50%.

Nel caso in cui l’iscritto apra partita IVA, al fine di svolgere attività professionale in regime di lavoro autonomo, per un periodo inferiore ai sei mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare in cui beneficia del contributo ridotto, lo stesso non è più nelle condizioni di usufruire del contributo di solidarietà bensì, al massimo, dell’aliquota di riduzione dell’85%. Tuttavia nel caso in cui, nonostante l’apertura di partita IVA, si sia in grado di dimostrare di non avere prodotto redditi professionali, è possibile continuare ad usufruire della contribuzione di solidarietà, dato che la norma regolamentare fa espressamente riferimento ai redditi fiscalmente dichiarati ed accertati.

### Contratto di lavoro dipendente e contemporanea apertura di Partita IVA (per attività NON farmacista)

Il monte ore del rapporto di lavoro non ha rilevanza ai fini della riduzione Enpaf, ciò che rileva è la durata del rapporto di lavoro dipendente con cui si esercita l’attività professionale (decorrenza/scadenza) che deve essere almeno di 6 mesi e un giorno all’interno dell’anno solare di riferimento (anche con diversi contratti per sommatoria)  e la qualifica e le mansioni ricoperte. In caso di periodi di iscrizione inferiori all’anno, il rapporto di lavoro deve essere mantenuto per una durata prevalente nel periodo di iscrizione.

A ciò si aggiunga che la modalità di riscossione della contribuzione previdenziale adottata dall'Enpaf, a differenza di altre casse previdenziali di categoria, è basata sull'applicazione della contribuzione forfettaria versata in misura fissa e non è direttamente proporzionale al reddito prodotto dal farmacista.

Ciò premesso, dunque, nella situazione in esame, l’iscritto può accedere alla riduzione dell’85% oppure al contributo di solidarietà al 3% in virtù del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con cui esercita l’attività professionale del farmacista anche in caso di apertura di una P.IVA, purché la stessa non sia riconducibile all’esercizio dell’attività professionale.

Qualora, invece, l’iscritto eserciti con una P.IVA riconducibile all’attività professionale del farmacista, pur mantenendo il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, perderebbe il diritto a poter richiedere il contributo di solidarietà e potrebbe beneficiare al massimo della riduzione dell’85%, sempre in virtù del rapporto di lavoro dipendente. Tale ipotesi si realizza perché l’esercizio dell’attività professionale in regime libero professionale, con l’apertura di partita Iva, esclude la possibilità di poter beneficiare del contributo di solidarietà nell’anno in cui la stessa risulta aperta.

Si riportano di seguito i codici ATECO riconducibili all’attività professionale di farmacista:

* 749093 (ex 7420DP) ALTRE ATTIVITA’ TECNICHE NON CLASSIFICATE ALTRIMENTI;
* 749099 (ex 74878P) ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLE IMPRESE NON CLASSIFICATE ALTRIMENTI;
* 869029 (ex 85142P) ATTIVITA’ PROFESSIONALI PARAMEDICHE INDIPENDENTI;
* 869042 (ex 85144) ALTRI SERVIZI SANITARI NON CLASSIFICATI ALTRIMENTI.

Pertanto, se l’iscritto apre una P.IVA con codice ATECO diverso da quelli richiamati sopra per esercitare un’attività non inerente a quella del farmacista, può continuare a richiedere la riduzione dell’85% oppure il contributo di solidarietà in virtù del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con cui esercita attività professionale, indipendentemente dal monte ore del rapporto e dal fatturato.

### Contratto di lavoro in somministrazione.

Si tratta di una figura che ai fini ENPAF non presenta problematiche particolari; la somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Si tratta di un rapporto caratterizzato dalla presenza di due contratti: un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore; un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore che può essere a tempo determinato o indeterminato.

### Contratto di lavoro intermittente

Si tratta di una tipologia di contratto (disciplinato per la prima volta nel 2003, poi abrogato e successivamente reintrodotto dalla legge), in base alla quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, ove se ne presenti la necessità. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, implica il versamento di contribuzione previdenziale all’INPS, e viene trattato come se si configurasse lo svolgimento di attività professionale nell’ambito di un rapporto di **lavoro dipendente** part – time verticale (per tale tipo di contratto la prestazione viene resa a tempo pieno ma solo per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno). La soluzione per il lavoro intermittente, dunque, è nel senso che, indipendentemente dalle giornate lavorate, che non vengono singolarmente computate, occorra tenere conto della mera durata del contratto che ove sia a tempo determinato e superiore (anche per sommatoria) a sei mesi e un giorno (ovvero alla metà più un giorno del periodo di iscrizione) consentirà di ottenere o conservare la riduzione contributiva. Non si pongono invece problemi di durata nel caso di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

### Borse di studio

Per questa peculiare fattispecie è necessario fare una distinzione fondamentale: nel caso in cui si tratti di una **borsa che ha la finalità di sostenere l’iscritto agli studi,** come accade spesso nell’ambito delle scuole di specializzazione, la posizione contributiva dell’iscritto viene ricondotta a quella di un soggetto che non esercita attività professionale (tale viene considerata l’attività di studio e specializzazione) per cui la riduzione massima applicabile è quella del 50%. Tuttavia nel caso in cui il soggetto presenti la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e quindi assuma la posizione di disoccupato temporaneo e involontario questa viene considerata prevalente e, dunque, la riduzione contributiva applicabile è quella dell’85% o del contributo di solidarietà.

Diverso il caso in cui la borsa di studio non abbia tale finalità di sostenere l’iscritto, bensì, nell’ambito della stessa, **si configuri lo svolgimento di attività professionale**. Ove per essa non sia prevista ulteriore copertura previdenziale obbligatoria, la quota contributiva applicata è in misura intera; nel caso in cui, invece, vi sia copertura ulteriore, l’iscritto può presentare domanda di riduzione (85% o contributo di solidarietà). In merito alla copertura previdenziale ulteriore rispetto all’ENPAF, l’obbligatorietà per le borse di studio non è prevista da alcuna norma generale, tuttavia, allo scopo di favorire l’iscritto, la riduzione contributiva viene riconosciuta qualora l’autorità che riconosce la borsa si sia unilateralmente imposta la contribuzione previdenziale obbligatoria (alla Gestione Separata INPS) attraverso una apposita previsione nel bando di assegnazione o in altra disposizione regolamentare interna.

### Stage e tirocini formativi

Lo scopo dell’istituto è quello di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro. E’ **esclusa la corresponsione di retribuzione** e dunque la presenza di copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell’ENPAF. In presenza di una simile tipologia di rapporto deve ritenersi che, ai fini ENPAF, essendo preminente la finalità specifica dell’addestramento e dell’apprendimento, non si configuri esercizio di attività professionale. L’aliquota da applicarsi è, dunque, quella del 50%; tuttavia in caso di concomitanza con l’iscrizione al Centro per l’Impiego, o con lo svolgimento di attività professionale in regime di lavoro dipendente, può essere applicata la più favorevole aliquota dell’85% o il contributo di solidarietà.

### Pensionati

La facoltà di riduzione nella misura del 33,33%, 50% o 85% è estesa anche ai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità erogata dall’Enpaf e che non esercitino attività professionale. Dal 1° gennaio 2019, i pensionati Enpaf che esercitano attività professionale non soggetti ad altra previdenza obbligatoria, hanno comunque la facoltà di versare il contributo previdenziale in misura ridotta del 33,33% o del 50%.

I pensionati di altro Ente (es. INPS), che non svolgono attività professionale, hanno diritto al massimo alla riduzione del contributo del 50%.

### Contratto di lavoro a progetto / contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Indipendentemente dalla forma contrattuale prescelta (progetto o collaborazione), si tratta di una tipologia di rapporto che, ove comporti lo svolgimento di attività professionale da parte dell’iscritto, determina l’applicazione della contribuzione previdenziale ENPAF **in misura intera**, considerato che non vi è obbligo di versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata INPS (tale posizione è stata confermata, da tempo, dall’INPS medesimo, nella circolare n. 124/1996 e ulteriormente ribadita dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, c. 12 del dl n. 98/2011). Occorre considerare che in alcuni casi il rapporto può avere una durata determinata, con la conseguenza che, ove l’iscritto, che già beneficia di una quota contributiva ridotta, stipuli in corso d’anno un contratto del genere, non subirà il reintegro a quota intera, ove la durata dello stesso non copra la maggior parte dell’anno.